

XIX legislatura

A.S.1639:

**“Disposizioni per il rilancio
dell’economia nei territori delle regioni
Marche e Umbria”**

Settembre 2025

n. 271



servizio del bilancio
del Senato



SERVIZIO DEL BILANCIO

Tel. 06 6706 5790 – SBilancioCU@senato.it – ✉ @SR_Bilancio

Il presente dossier è destinato alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari.

Si declina ogni responsabilità per l'eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

Servizio del bilancio, (2025). Nota di lettura, «A.S. 1639: "Disposizioni per il rilancio dell'economia nei territori delle regioni Marche e Umbria"». NL271, settembre 2025, Senato della Repubblica, XIX legislatura

INDICE

Articolo 1 (<i>Disposizioni per il rilancio dell'economia nei territori delle regioni Marche e Umbria</i>)	1
Articolo 2 (<i>Piano strategico per la promozione degli investimenti nel territorio delle regioni Marche e Umbria</i>).....	4
Articolo 3 (<i>Misure di semplificazione amministrativa e di agevolazione per l'effettuazione degli investimenti nel territorio delle regioni Marche e Umbria</i>).....	5

Articolo 1

(Disposizioni per il rilancio dell'economia nei territori delle regioni Marche e Umbria)

Il comma 1, al fine di favorire la creazione di condizioni favorevoli per lo sviluppo di nuovi investimenti nelle regioni in transizione, così come individuate dalla normativa europea, ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 107 del TFUE, dispone che, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Zona economica speciale per il Mezzogiorno-ZES unica, di cui all'articolo 9 del decreto-legge n. 124 del 2023, ricomprende anche l'intero territorio delle regioni Marche e Umbria.

Il comma 2, per le finalità di cui al comma 1 e a decorrere dalla data ivi indicata:

- a) integra la composizione della Cabina di regia di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto-legge n. 124 del 2023, con i Presidenti delle regioni Marche e Umbria;
- b) estende al territorio delle regioni Marche e Umbria i compiti e le attività della Struttura di missione ZES di cui all'articolo 10, comma 2, del decreto-legge n. 124 del 2023, nonché quelle del portale *web* della ZES unica e dello sportello unico digitale ZES per le attività produttive nella ZES unica (S.U.D. ZES) di cui agli articoli 12 e 13 del medesimo decreto-legge n. 124 del 2023. All'adeguamento delle infrastrutture tecnologiche di cui alla presente lettera si provvede a valere sulle disponibilità del Programma nazionale di assistenza tecnica - Capacità per la coesione 2021-2027, finanziato dai fondi strutturali europei della programmazione per gli anni 2021-2027.

Il comma 3, intervenendo sul comma 61 dell'articolo 1 della legge n. 205 del 2017, sopprime le disposizioni che hanno previsto l'adozione della disciplina secondaria volta a stabilire le procedure di istituzione delle ZLS per le regioni in transizione.

Il comma 4 abroga l'articolo 13-*bis* del decreto-legge n. 60 del 2024 (recante la disciplina per l'istituzione delle Zone logistiche semplificate nelle regioni in transizione).

La RT nulla aggiunge a quanto stabilito dal comma 1. In relazione al comma 2, lettera a), afferma che la qui prevista integrazione della composizione della cabina di regia ZES non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto l'articolo 10, comma 1, del decreto-legge n. 124 del 2023, che istituisce la Cabina di Regia, prevede che per la partecipazione alle riunioni della Cabina di regia non spettino compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

In ordine, poi, alle previsioni contenute nel comma 2, lettera b) (estensione delle competenze della Struttura di missione ZES, del Portale *web* della ZES Unica e dello Sportello unico digitale ZES - S.U.D. ZES), la RT precisa che la Struttura di missione ZES della Presidenza del Consiglio dei Ministri è in grado di adempiere alle nuove competenze scaturenti dall'estensione della ZES Unica ai territori delle regioni Marche ed Umbria utilizzando le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Relativamente all'estensione delle attività del Portale *web* della ZES unica e dello Sportello unico digitale ZES - S.U.D. ZES, di cui agli articoli 12 e 13 del decreto-legge n. 124 del 2023, evidenzia che gli eventuali adeguamenti di tipo infrastrutturale sono finanziabili, come indicato nell'ultimo periodo del presente comma, a valere sulle risorse del Programma nazionale capacità per la coesione finanziato dai fondi strutturali europei della programmazione 2021-2027, che presenta sufficienti disponibilità.

In particolare, in relazione all'estensione delle attività del Portale *web* della ZES Unica, la RT sottolinea che, ai sensi dell'articolo 12, comma 2, del decreto-legge n. 124 del 2023 "il portale, da realizzare anche in lingua inglese, fornisce tutte le informazioni sui benefici riconosciuti alle imprese nella ZES unica e garantisce l'accesso allo sportello unico digitale ZES di cui all'articolo 13". Nella RT al citato articolo 12 si legge che "Il comma 3 prevede che il fabbisogno finanziario per la realizzazione del portale *web*, stimato in 300.000 euro, è posto a carico del Programma Nazionale Capacità per la Coesione, finanziato dai fondi strutturali europei della Programmazione 2021-2027, attraverso l'ammissione a finanziamento di uno specifico progetto. L'importo pari a 300.000 euro è stato definito, in via prudenziale, sulla base dei dati finanziari relativi alla realizzazione di sistemi analoghi."

Conseguentemente, consistendo l'implementazione delle attività del portale *web* in un mero aggiornamento delle informazioni sui benefici riconosciuti alle imprese nelle due nuove regioni attratte alla ZES Unica, non si stimano oneri finanziari aggiuntivi.

Quanto alla implementazione dello Sportello unico digitale ZES - S.U.D. ZES di cui all'articolo 13 del decreto-legge n. 124 del 2023, si evidenzia che la relativa RT sottolinea che "Il comma 4 prevede che la copertura finanziaria per la realizzazione dello sportello unico, i cui oneri sono stimati in 3,5 milioni di euro nell'anno 2024, sia posta a carico del Programma Nazionale Capacità per la Coesione, finanziato dai fondi strutturali europei della Programmazione 2021-2027. Ai fini della quantificazione dei citati oneri, si è tenuto conto in via prudenziale della necessità di effettuare interventi tecnologici di sviluppo sia del Portale "ImpresaInUnGiorno", unico punto di accesso (nazionale e europeo) a tutti i servizi forniti dalla Pubblica Amministrazione italiana alle imprese, che dello Sportello Unico telematico del sistema camerale, finalizzati all'estensione dell'architettura in essere con l'integrazione del nuovo Sportello Unico digitale appositamente realizzato per la ZES Unica. Tutte le attività di carattere tecnologico dovranno essere per quanto necessario conformi alle specifiche tecniche di cui all'articolo 5 del decreto interministeriale 12 novembre 2021 al fine di assicurare l'interoperabilità con gli Enti terzi coinvolti nel procedimento e l'accessibilità ai dati. In questo contesto, il Sistema Camerale contribuirà alla realizzazione dell'estensione dello Sportello Unico Digitale per la ZES Unica all'interno della piattaforma telematica "ImpresaInUnGiorno" nella cui implementazione il DPR n. 160 del 2010 gli ha conferito una duplice responsabilità, in quanto *owner* della creazione ed aggiornamento di *impresainungiorno.gov.it* quale unico portale di accesso nazionale ed europeo a tutti i servizi forniti dalla Pubblica Amministrazione italiana alle imprese, in relazione alla vita d'impresa, e in quanto chiamato in causa nell'assistere i singoli Comuni, responsabili della creazione del SUAP, allo scopo di rendere operativo lo Sportello Unico per le Attività Produttive, fornendo anche agli stessi una piattaforma informatica di *front-office* standard e disponibile a livello nazionale. Inoltre, al fine di rendere disponibile la documentazione amministrativa agli Enti Locali e alle altre amministrazioni coinvolte, il sistema camerale renderà accessibili le autorizzazioni rilasciate dalla ZES Unica all'interno del fascicolo informatico di impresa. Il fabbisogno finanziario per la

implementazione e realizzazione dei sistemi viene posto a carico del Programma Nazionale Capacità per la Coesione, finanziato dai fondi strutturali europei della Programmazione 2021-2027 attraverso l'ammissione a finanziamento di uno specifico progetto. L'importo pari a 3,5 milioni di euro è stato definito sulla base dei dati di *budget* di precedenti progetti per la realizzazione di sistemi analoghi e tiene conto anche degli eventuali oneri connessi alle attività di accompagnamento in favore delle Amministrazioni titolari dei SUAP, da espletarsi nella fase di avvio dello sportello unico e consistenti in specifiche iniziative di affiancamento e formazione degli operatori, quantificati in 300.000 euro".

Quindi, sulla base dei dati comunicati dal Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri, in attuazione delle previsioni di cui al citato articolo 13, a fronte di una stima iniziale di oneri pari a 3,5 milioni, è stato presentato ed è in corso di esecuzione un progetto del costo complessivo di circa 2,65 milioni di euro, con impegni assunti pari a circa 2,47 milioni di euro. Ne è derivato un risparmio di spesa per circa 900.000 euro rispetto alla quantificazione effettuata in sede di predisposizione del citato decreto-legge. A dette risorse si aggiungono le ulteriori disponibilità afferenti alla Priorità 3 del Programma nazionale capacità per la coesione finanziato dai fondi strutturali europei della programmazione finanziato dai fondi strutturali europei della programmazione 2021-2027, non ancora assegnate a specifiche iniziative e pari a circa 95 milioni di euro e che risultano più che sufficienti per finanziare gli eventuali interventi di adeguamento dell'infrastruttura tecnologica già realizzata, avuto riguardo agli oneri sostenuti per l'estensione dello Sportello Unico Digitale per la ZES Unica all'interno della piattaforma telematica "ImpresaInUnGiorno" relativamente a tutti i Comuni delle otto regioni indicate dall'articolo 9 del decreto-legge n. 124 del 2023, con un onero medio per ciascuna regione di circa 331.000 euro.

Di seguito, si riporta la tabella recante i dati comunicati dal predetto Dipartimento in merito a detto progetto "SPORTELLLO S.U.D. ZES":

PN CAPCOE 2021-2027 aggiornamento al 30.06.2025									
PRIORITA'	Descrizione priorità	Fondo	CUP	Titolo progetto	BENEFICIARIO	Azioni di sistema/ Azioni territorialmente mirate	Data fine	COSTO TOTALE	Impegni
3	Supporto alla Governance e all'attuazione della Politica di Coesione 2021-2027	FSE+	E89B2400060006	SPORTELLLO S.U.D. ZES	UNIONCAMERE	IN TRANSIZIONE/ MENO SVILUPPATE	30/06/2026	2.651.673,00 €	2.472.168,00 €

Infine, il comma 3 abroga le disposizioni di legge che hanno previsto l'adozione della disciplina secondaria volta a stabilire le procedure di istituzione delle ZLS per le regioni in transizione (ormai tutte inserite nella ZES unica), che diviene non più attuale alla luce della disciplina contenuta nella presente legge.

Sul piano finanziario, si evidenzia che dalle previsioni di cui ai commi 1 e 3 non discendono nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, in ordine agli oneri correlati all'ampliamento della ZES unica con l'inclusione di Umbria e Marche, si premette che il presente articolo affronta esclusivamente quelli di natura tecnico-amministrativa, per il funzionamento della Cabina di regia e della Struttura di missione (di cui all'articolo 10 del decreto-legge n. 124 del 2023), dello Sportello Unico digitale ZES (di cui all'articolo 13) e del Portale *web* della ZES unica (di cui all'articolo 12), mentre gli altri articoli sul funzionamento della ZES rivestono carattere ordinamentale o procedurale.

Per quanto attiene alla Cabina di regia l'integrazione della sua composizione non dovrebbe determinare oneri aggiuntivi per i motivi addotti dalla RT e normativamente fondati, mentre la relativa attività istruttoria resta a carico della Segreteria tecnica, sempre senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, come chiarito già in sede istitutiva. Pertanto non vi sono rilievi da formulare.

Per quanto attiene agli oneri ascrivibili a necessità di potenziamento dello Sportello Unico digitale ZES (di cui all'articolo 13) e del Portale *web* della ZES unica (di cui all'articolo 12), la particolare tenuità degli oneri per il portale (300.000 euro nel decreto-legge istitutivo), il cui incremento dovrebbe a sua volta essere significativamente inferiore alla cifra appena riportata, i dati ricavabili dalla RT relativa al decreto-legge n. 124 del 2023, della quale sono riportati ampi estratti, il risparmio di spesa per circa 0,9 milioni di euro rispetto ai 3,5 milioni di spesa previsti, destinabile al potenziamento dello Sportello Unico digitale, nonché la sussistenza di ulteriori 95 milioni di euro afferenti alla Priorità 3 del Programma nazionale capacità per la coesione finanziato dai fondi strutturali europei della programmazione 2021-2027 (che aveva una dotazione complessiva iniziale di quasi 1,3 miliardi di euro), non ancora assegnati a specifiche iniziative e quindi utilizzabili, inducono complessivamente ad escludere profili problematici per quanto di competenza, anche se sarebbe auspicabile un'indicazione più puntuale in ordine all'entità degli oneri aggiuntivi attesi.

Nulla da osservare altresì sui commi 3 e 4.

Per i profili finanziari attinenti ad agevolazioni ed incentivi si rinvia all'articolo 3.

Articolo 2

(Piano strategico per la promozione degli investimenti nel territorio delle regioni Marche e Umbria)

Il comma 1 dispone che entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge si provvede all'aggiornamento del Piano strategico della ZES unica di cui all'articolo 11 del decreto-legge n. 124 del 2023, secondo le modalità previste dal comma 3 del medesimo articolo 11, al fine di individuare i settori da promuovere e quelli da rafforzare, gli investimenti e gli interventi prioritari per lo sviluppo delle regioni Marche e Umbria, ivi compresi quelli destinati a favorire la riconversione industriale finalizzata alla transizione energetica, nonché le modalità di attuazione.

Il comma 2 prevede l'applicazione, nelle more dell'aggiornamento di cui al comma 1, alle regioni Marche e Umbria, in quanto compatibili, delle disposizioni di cui al DPCM 31 ottobre 2024, di cui al comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 11 del 15 gennaio 2025 (e registrato dalla Corte dei conti in data 18 dicembre 2024 al numero 3190).

Il comma 3 impone che dall'attuazione del presente articolo non derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La RT chiarisce che l'aggiornamento del Piano strategico della ZES Unica di cui al comma 1 è necessario in virtù dell'estensione dell'area della ZES Unica alle regioni Marche ed Umbria. Null'altro aggiunge al contenuto del dispositivo.

Al riguardo, nulla da osservare, atteso che nessun onere è stato ascritto alla stessa predisposizione iniziale del Piano strategico, ai sensi dell'articolo 11 del decreto-legge n. 124 del 2023.

Articolo 3

(Misure di semplificazione amministrativa e di agevolazione per l'effettuazione degli investimenti nel territorio delle regioni Marche e Umbria)

Il comma 1, in relazione agli investimenti in beni strumentali di cui all'articolo 16, comma 2, del decreto-legge n. 124 del 2023 (si tratta di investimenti mediante l'acquisto, anche con contratti di locazione finanziaria, di nuovi macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nel territorio, ovvero mediante l'acquisto di terreni o l'acquisizione, realizzazione o ampliamento di immobili strumentali agli investimenti) realizzati, nel periodo dal 1° gennaio 2025 al 15 novembre 2025, nelle zone delle regioni Marche e Umbria ammissibili agli aiuti a finalità regionale a norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE, prevede l'applicazione dell'agevolazione (valida nella ZES Unica) di cui all'articolo 3, commi 14-*octies* (contributo, sotto forma di credito d'imposta, relativo agli investimenti suddetti, concesso nel limite di spesa complessivo di 80 milioni di euro per l'anno 2025), 14-*novies* (che reca la disciplina delle comunicazioni e della procedura per la fruizione del credito d'imposta) e 14-*decies* (che definisce il criterio di calcolo dell'ammontare massimo del credito di imposta fruibile da ciascun beneficiario ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al precedente comma 14-*octies*), del decreto-legge n. 202 del 2024, fatto salvo quanto previsto dal comma 2 del presente articolo.

Il comma 2 stabilisce, in relazione agli investimenti effettuati nel periodo dal 1° gennaio 2025 al 15 novembre 2025 nei territori di cui al comma 1 ovvero nei territori ammissibili agli aiuti a finalità regionale a norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE, ubicati all'interno di Zone logistiche semplificate istituite ai sensi dell'articolo 1, commi da 61 a 65-*bis*, della legge n. 205 del 2017, che, a far data dal 25 febbraio 2025, ai fini della fruizione dell'agevolazione di cui all'articolo 3, commi 14-*octies*, 14-*novies* e 14-*decies*, del decreto-legge n. 202 del 2024, i soggetti interessati sono tenuti a presentare esclusivamente la comunicazione di cui all'articolo 3, comma 14-*novies*, secondo periodo, del medesimo decreto-legge n. 202 del 2024 (ovvero la comunicazione all'Agenzia delle entrate degli investimenti effettuati in detto periodo).

Il comma 3 prevede che, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le disposizioni di cui agli articoli 14, 15 e 22 del decreto-legge n. 124 del 2023 (relative al procedimento unico e all'autorizzazione unica per gli investimenti nella ZES Unica per il Mezzogiorno, ovvero transitorie e di coordinamento), si applichino, nei limiti ivi previsti, ai progetti inerenti alle attività economiche ovvero all'insediamento di attività industriali, produttive e logistiche da realizzarsi all'interno dei territori delle regioni Marche e Umbria, non soggetti a segnalazione certificata di inizio attività di cui agli articoli 19 e 19-*bis* della legge n. 241 del 1990, ovvero in relazione ai quali non è previsto il rilascio di titolo abilitativo. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano, altresì, ai procedimenti già avviati e non ancora definiti alla data di entrata in vigore della presente legge.

Il comma 4, modificando l'articolo 3, comma 14-*octies*, secondo periodo, del decreto-legge n. 202 del 2024, eleva da 80 a 110 milioni di euro per il 2025 il limite di spesa relativo alla concessione di un contributo, sotto forma di credito d'imposta, in relazione agli investimenti in beni strumentali di cui all'articolo 16, comma 2, del decreto-legge n. 124 del 2023, effettuati nelle ZLS. Ai relativi oneri, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione delle somme iscritte sullo stato di previsione del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto-legge n. 104 del 2023 (appostate presso il capitolo 7353, pari a 130 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025-2027, relative al credito d'imposta per attività di ricerca e lo sviluppo nella microelettronica e da accreditare alla contabilità speciale 1778 "Agenzia delle entrate-Fondi di bilancio" per essere riversate all'entrata del bilancio dello Stato).

La RT ricorda che l'articolo 3, comma 14-*octies*, secondo periodo, del decreto-legge n. 202 del 2024, prevede che: "Le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95, si applicano anche in relazione agli investimenti realizzati dal 1° gennaio 2025 al 15 novembre 2025. Il contributo, sotto forma di credito d'imposta, relativo agli investimenti di cui al primo periodo è concesso nel limite di spesa complessivo di 80 milioni di euro per l'anno 2025. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, con imputazione alla quota diversa da quelle afferenti alle regioni e alle amministrazioni centrali ai sensi dell'articolo 1, comma 178, lettera b), numeri 1) e 2), della medesima legge n. 178 del 2020."

Il richiamato articolo 13, comma 1, del decreto-legge n. 60 del 2024 stabilisce poi che: "Nelle zone logistiche semplificate istituite ai sensi dell'articolo 1, commi da 61 a 65-*bis*, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, limitatamente alle zone ammissibili agli aiuti a finalità regionale a norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE, è concesso un contributo, sotto forma di credito d'imposta, nella misura massima consentita dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027, in relazione agli investimenti in beni strumentali di cui all'articolo 16, comma 2, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, realizzati a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 15 novembre 2024. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 16, commi da 2 a 5, del predetto decreto-legge n. 124 del 2023".

La disposizione innova l'ordinamento giuridico relativamente alla parte relativa alle agevolazioni di natura fiscale con riguardo al numero e non già alle tipologie delle aree delle regioni Marche ed Umbria suscettibili di beneficiare, per l'anno 2025, del credito di imposta di cui al citato articolo 3, comma 14-*octies*, ovvero alla natura o alla tipologia di investimenti suscettibili di essere incentivati.

Al riguardo, la RT evidenzia che in data 25 marzo 2025 è stato registrato dalla Commissione europea con il codice SA.118455 il regime titolato "Credito d'imposta per gli investimenti nelle Zone logistiche semplificate (ZLS) - Annualità 2025" applicabile dal 1° gennaio 2025 al 15 novembre 2025 anche ai territori delle regioni Marche e Umbria, qualificato espressamente come una proroga del regime SA.115380 e

comunicato dall'Italia come regime di aiuto riconosciuto ai sensi del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del TFUE.

La RT sottolinea poi che il comma 2 reca una mera semplificazione procedurale e infine si limita a ribadire il contenuto dei commi 3 e 4.

Al riguardo, in relazione all'estensione dell'applicazione dell'agevolazione di cui all'articolo 3, commi 14-*octies*, 14-*novies* e 14-*decies*, del decreto-legge n. 202 del 2024, agli investimenti realizzati, nel periodo dal 1° gennaio 2025 al 15 novembre 2025, nelle zone delle regioni Marche e Umbria ammissibili agli aiuti a finalità regionale a norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera *c*), del TFUE (comma 1), si osserva che il comma 4 ne ha elevato il relativo limite di spesa complessivo da 80 a 110 milioni di euro per il 2025. Atteso che si tratta appunto di un limite di spesa e che l'incremento dello stanziamento appare rilevante rispetto all'aumento dell'ambito potenziale di applicazione soggettiva dell'agevolazione (con l'ingresso delle aree ammissibili di Umbria e Marche), non vi sono osservazioni da formulare per i profili di quantificazione, anche se sarebbe auspicabile l'acquisizione di dati sul tiraggio delle risorse (gli 80 milioni di euro attualmente stanziati) riscontrato finora¹.

Rilevato che la RT non fornisce alcuna indicazione in merito alla sussistenza e congruità delle risorse utilizzate a copertura, limitandosi a ribadire il contenuto del dispositivo, non vi sono comunque rilievi da formulare anche per quanto attiene ai profili di copertura, poiché da un'interrogazione effettuata alla banca dati della RGS in data 17 settembre 2025 risultano quasi integralmente disponibili (129.870.000 euro) le somme stanziare (130 milioni) per il 2025, ora utilizzate per le presenti necessità di copertura (30 milioni). Andrebbe soltanto confermato che il credito di imposta per attività di ricerca e sviluppo nella microelettronica non abbia nel 2025, secondo le previsioni aggiornate, un tiraggio superiore ai 100 milioni di euro che residuerebbero alla luce della copertura disposta. Si segnala comunque che la norma in esame non modifica formalmente lo stanziamento previsto dal decreto-legge n. 104 del 2023. Andrebbe quindi valutata l'opportunità di disporre formalmente la riduzione della precedente autorizzazione legislativa di spesa come previsto dall'articolo 17, comma 1, lettera *b*), della legge di contabilità.

Nulla da osservare sui commi 2 e 3, di natura ordinamentale.

Si segnala, infine, che, come attestato dalla stessa Analisi tecnico-normativa che correda il disegno di legge in esame (AS 1639), nella ZES unica di fatto vengono applicate ulteriori disposizioni agevolative (a titolo meramente semplificativo, rinviando all'ATN per un elenco più esaustivo: benefici fiscali; rimborso di vecchi debiti

¹ Si segnala, *a latere*, che l'estensione del credito d'imposta alle due nuove regioni nei termini temporali previsti, riguardando un periodo - dal 1° gennaio al 15 novembre 2025 - in gran parte già esaurito, potrebbe generare un effetto cd. "peso morto" (qualora il beneficio fosse in gran parte fruito da soggetti che hanno già effettuato l'investimento previsto e rispetto ai quali potrebbe non registrarsi alcun incremento complessivo degli investimenti rispetto a quanto si sarebbe verificato in assenza della norma).

fiscali con l'erario; agevolazioni daziarie; aiuti per ricerca, sviluppo e formazione dei dipendenti ecc.) destinate agli operatori economici, il che dovrebbe teoricamente essere valutato in sede di estensione della ZES.

L'assenza di valutazioni circa tali agevolazioni potrebbe scaturire dalla configurazione dei relativi oneri come limiti di spesa, invariati con l'inserimento nella ZES di altre regioni (come per lo strumento principale, rappresentato dal credito d'imposta generale per investimenti nella ZES unica per il sostegno agli investimenti privati in beni strumentali, di cui all'articolo 16, comma 6, del decreto-legge n. 124 del 2023, che presenta un tetto di spesa pari a 2,2 miliardi di euro per il 2025), ovvero dalla formulazione delle disposizioni agevolative, destinate alle regioni espressamente elencate e non genericamente alle aree ricomprese nella ZES unica (come per i bonus assunzioni e, di nuovo, per il credito d'imposta appena citato). Tale ricostruzione andrebbe comunque confermata.

Ultimi dossier del Servizio del Bilancio

Lug. 2025

[Nota di lettura n. 257](#)

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di tributi regionali e locali e di federalismo fiscale regionale (**Atto del Governo n. 276**)

"

[Nota di lettura n. 258](#)

A.S. 1561: "Conversione in legge del decreto-legge 26 giugno 2025, n. 92, recante misure urgenti di sostegno ai comparti produttivi"

"

[Nota di lettura n. 259](#)

A.S. 1565: "Conversione in legge del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 95, recante disposizioni urgenti per il finanziamento di attività economiche e imprese, nonché interventi di carattere sociale e in materia di infrastrutture, trasporti ed enti territoriali"

"

[Nota di lettura n. 260](#)

A.S. 1518: "Revisione delle modalità di accesso, valutazione e reclutamento del personale ricercatore e docente universitario"

"

[Elementi di documentazione n. 7](#)

Rendiconto 2024 (**A.S. 1566**) e Assestamento 2025 (**A.S. 1567**)

"

[Nota di lettura n. 261](#)

A.S. 1519: "Disposizioni sanzionatorie a tutela dei prodotti alimentari italiani"

"

[Nota di lettura n. 262](#)

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento concernente modifiche al regolamento di organizzazione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 2010, n. 95 (**Atto del Governo n. 279**)

"

[Nota di lettura n. 263](#)

A.S. 1594: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 giugno 2025, n. 84, recante disposizioni urgenti in materia fiscale" (Approvato dalla Camera dei deputati)

"

[Nota di lettura n. 264](#)

A.S. 1054-B: "Disposizioni per il riconoscimento e la promozione delle zone montane"

"

[Elementi di documentazione n. 7/1](#)

Rendiconto 2024 (**A.C. 2536**) e Assestamento 2025 (**A.C. 2537**)

"

[Nota di lettura n. 265](#)

A.S. 1600: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 96, recante disposizioni urgenti per l'organizzazione e lo svolgimento di grandi eventi sportivi, nonché ulteriori disposizioni urgenti in materia di sport" (Approvato dalla Camera dei deputati)

Ago. 2025

[Nota di lettura n. 266](#)

A.S. 1578 - Legge annuale per il mercato e la concorrenza per il 2025

"

[Nota di lettura n. 267](#)

A.S. 1611: "Conversione in legge del decreto-legge 1° agosto 2025, n. 110, recante misure urgenti per il commissariamento dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali e per il finanziamento dell'Ospedale pediatrico Bambino Gesù"

Set. 2025

[Nota di lettura n. 268](#)

A.S. 1625: "Conversione in legge del decreto-legge 8 agosto 2025, n. 116, recante disposizioni urgenti per il contrasto alle attività illecite in materia di rifiuti, per la bonifica dell'area denominata Terra dei fuochi, nonché in materia di assistenza alla popolazione colpita da eventi calamitosi"

"

[Nota di lettura n. 269](#)

A.S. 1634: "Conversione in legge del decreto-legge 9 settembre 2025, n. 127, recante misure urgenti per la riforma dell'esame di Stato del secondo ciclo di istruzione e per il regolare avvio dell'anno scolastico 2025/2026"